

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Corte III
C-8342/2007
{T 0/2}

Sentenza del 5 maggio 2008

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli,
cancelliera Paola Carcano.

Parti

L. _____,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione
dell'8 novembre 2007.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con decisione su opposizione dell'8 novembre 2007 la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione inoltrata l'11 settembre 2007 dal cittadino canadese L._____, nato il _____, contro la decisione dell'8 agosto 2007 che dichiarava irricevibile la domanda di una rendita di vecchiaia presentata il 18 maggio 2006 poiché l'assicurato, nonostante le diffide del 23 maggio e del 25 giugno 2007, non aveva prodotto un documento ufficiale, richiesto dall'Autorità inferiore con scritti del 13 marzo e 16 aprile 2007, dal quale risultasse la data di nascita dell'ex-coniuge necessaria ai fini di procedere al calcolo della prestazione dovuta in caso di divorzio (rispettivamente, all'eventuale procedura di splitting),

che, in data 4 dicembre 2007, l'assicurato ha inviato alla scrivente Autorità un estratto dell'atto di nascita concernente la ex-coniuge e, con scritto del 9 gennaio 2008, ha regolarizzato il ricorso, così come richiesto dalla scrivente Autorità con decisione incidentale del 21 dicembre 2007,

che, preso atto della documentazione prodotta dall'assicurato in sede di gravame comprovante la data di nascita dell'ex-coniuge, la CSC ha proposto, nelle sue osservazioni ricorsuali del 17 marzo 2008, di annullare la decisione dell'8 agosto 2007 e la decisione su opposizione dell'8 novembre 2007 e di ritornare l'incarto al fine di procedere nuovamente all'istruzione dell'incarto e di rendere una nuova decisione iniziale in sostituzione della decisione iniziale dell'8 novembre 2007,

che, con ordinanza del 25 marzo 2008, il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante; entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa,

che con scritto del 12 aprile 2008 pervenuto alla scrivente Autorità il 21 aprile successivo, il ricorrente ha chiesto quali altri documenti fossero necessari ai fini dell'evasione della pratica in oggetto,

che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro

le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,

che in particolare le decisioni della CSC in materia di assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti possono essere contestate davanti al Tribunale amministrativo conformemente all'art. 85^{bis}cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. d^{bis} PA e 1 cpv. 1 LAVS, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA): il gravame è dunque ricevibile,

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dalla CSC, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta della CSC affinché proceda nuovamente all'istruzione dell'incarto e renda una nuova decisione in merito alla richiesta di rendita di vecchiaia,

che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata alla CSC in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che non vengono prelevate spese processuali e non si assegnano ripetibili (combinato disposto art. 63 cpv. 1 ed art. 64 cpv. 1 *a contrario* PA).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione su opposizione dell'8 novembre 2007, l'incarto è rinviato alla Cassa svizzera di compensazione, Ginevra, affinché proceda nuovamente all'istruzione dell'incarto ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2.

Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _____),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

La presidente del collegio:

La cancelliera:

Elena Avenati-Carpani

Paola Carcano

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: